

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Cass. civ., 8 marzo 2022 n. 7554

Il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione ed il connesso diritto alla collazione postulano l'assunzione della qualità di erede e pertanto che sia intervenuta l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità da parte del chiamato entro il termine di prescrizione di cui all'articolo 480 c.c.

Cass. civ., 24 febbraio 2022 n. 6145

La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile, in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del *de cuius* nei limiti in cui sia valida. Ne deriva che, una volta che la prova delle donazioni poste in essere dal *de cuius* sia emersa dall'attività istruttoria, e sulla base degli elementi di prova forniti nel rispetto del regime delle preclusioni istruttorie, il giudice dovrebbe tenere conto delle stesse ai fini della collazione, anche a prescindere da una domanda della parte, attesa l'automaticità che connota tale istituto e la sua intrinseca inerenza allo svolgimento delle operazioni divisionali.

Cass. civ., 14 febbraio 2022 n. 4671

La collazione per imputazione costituisce, di fatto, una *factio iuris*, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal *de cuius*, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli determinato al detto momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno.

Cass. civ., 11 febbraio 2022 n. 4528

La preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - richiesta dall'articolo 564 del Cc per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati - non è richiesta per chi sia stato totalmente estromesso dall'eredità, neppure nel caso in cui abbia ricevuto beni dal *de cuius* a titolo di donazione, ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari, potendo acquisire la qualità di erede soltanto a seguito del favorevole esercizio dell'azione di riduzione e del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Ove pertanto impugni per simulazione un atto compiuto dal *de cuius*, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "*ab intestato*", in qualità di terzo e non in veste di erede, come tale, non è tenuto agli adempimenti prescritti dall'articolo 564 del Cc, né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta o anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato.

Cass. civ., 11 febbraio 2022 n. 4523

L'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del Cc, è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo. Quando essa ha a oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l'azione di restituzione prevista dall'articolo 563, primo comma, del Cc, è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui al quarto comma del richiamato articolo 563 del Cc è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al primo comma, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 19 gennaio 2022 n. 1618

In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del *de cuius*, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

FAMIGLIA E MINORI

Cass. civ., 11 marzo 2022 n. 8049

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Cass. civ., 3 febbraio 2022 n. 3426

L'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica anche se la quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

LA PROPRIETA' E I DIRITTI REALI

Cass. civ., 20 gennaio 2022 n. 1794

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un *quid pluris* che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.

Cass. civ., 20 gennaio 2022 n. 1738

Stante il rinvio alle norme in tema di prescrizione che la disciplina dell'usucapione compie ai sensi dell'articolo 1165 del codice civile, deve reputarsi che anche l'eccezione di interruzione del termine utile a usucapire sia rilevabile dal giudice anche d'ufficio, ove emerga dagli elementi di prova a sua disposizione, e ciò senza che esistano preclusioni per la pendenza del giudizio in appello, posto che l'articolo 345 del codice di procedura civile pone il divieto di eccezioni nuove solo per quelle in senso stretto, e che ciò renda quindi in ogni caso infondata l'eccezione di tardività della relativa eccezione.

Cass. civ., 19 gennaio 2022 n. 1614

Chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'articolo 905 del codice civile gli dà diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta. Soltanto se affermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, l'attore deve, altresì, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente.

COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Cass. civ., 15 aprile 2022 n. 12384

L'obbligo del conduttore di osservare, nell'uso della cosa locata, la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1587 c.c., n. 1), con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 c.c., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata. La presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c. secondo la quale, in mancanza della descrizione delle condizioni dell'immobile alla data di consegna, si presume che la cosa sia stata ricevuta dal conduttore in buono stato abitativo, può essere vinta solo tramite una prova rigorosa.

Cass. civ., 21 marzo 2022 n. 9069

Né il regolamento di condominio in senso proprio, né una deliberazione organizzativa approvata dall'assemblea possono validamente disporre l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene a tutti comune, ex articolo 1117 c.c., e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune animo domini, della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l'esercizio del possesso esclusivo dell'area .

Cass. civ., 25 febbraio 2022 n. 6331

Per le spese necessarie per la prestazione di un servizio dell'interesse comune, quale quello di portierato - la nascita dell'obbligazione contributiva in capo al condomino coincide con l'erogazione effettiva del servizio. Con la conseguenza che l'obbligo grava su chi sia titolare dell'immobile al momento della prestazione del portiere.

Cass. civ., 24 febbraio 2022 n. 6114

Il sottotetto di un edificio, quando assolve la esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio a esso sottostanti, si pone in rapporto di dipendenza con i vani stessi, cui serve da protezione, e non può essere, pertanto, da questi ultimi separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme. Conseguentemente, non essendo in tale ipotesi il sottotetto idoneo a essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso *ad usucapionem* dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare. Peraltro, in tema di accertamento della proprietà di un bene immobile per intervenuta usucapione, la circostanza che esso sia destinato a pertinenza rispetto a un altro bene di proprietà dell'istante non fa venire meno la necessità di procedere all'accertamento richiesto, non potendo tale destinazione essere considerata, di per sé, alla stregua di un modo di acquisto della proprietà.

Cass. civ., 14 febbraio 2022 n. 4709

L'obbligo di contribuire alle spese condominiali deve essere quindi fondato sull'utilità che a ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune sicché se la cosa oggetto dell'intervento non può servire a uno o più condomini non vi è obbligo di contribuire alle spese. Il criterio della ripartizione delle spese in relazione all'uso trova anche regolamentazione nell'ipotesi di condominio parziale, configurabile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio. In tal caso, i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e, conseguentemente non concorrono alle spese se dalle cose indicate dall'articolo 1117 del Cc (scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato) essi non ne traggano utilità, salva diversa attribuzione per titolo.

Cass. civ., 11 febbraio 2022 n. 4529

Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.

Cass. civ., 21 gennaio 2022 n. 1849

La cosa comune, ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, può essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso dal suo normale uso se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Pertanto, la demolizione di un muro volta a facilitare l'accesso sul cortile comune è legittima solo se realizzata in modo da non pregiudicare né la normale funzione del cortile, che è di regola, quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti, né le possibilità di utilizzazione particolare eventualmente prospettate dagli altri condomini.

Cass. civ., 19 gennaio 2022 n. 1619

I muri perimetrali di un edificio condominiale sono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso di cui costituiscono parte organica. Per tale loro funzione e destinazione possono essere usati dal singolo condomino solo per il miglior godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non possono essere utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilità di altro immobile di sua esclusiva proprietà non facente parte del condominio, in quanto ciò implicherebbe la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. È pertanto illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condomini, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea a esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.

Cass. civ., 18 gennaio 2022 n. 1445

Il fatto che l'area indicata quale parcheggio nella licenza edilizia sia stata solo in parte a tal fine destinata in sede di effettiva realizzazione dell'edificio, non impedisce ai condomini di agire in giudizio per ottenere la tutela ripristinatoria del vincolo di destinazione sull'area vincolata tutte le volte in cui sia accertato, in fatto, che la stessa, nella sua estensione effettiva, garantisca a ciascuno dei condomini che hanno agito l'uso dell'area realizzata nella misura prevista dalla legge, rimanendo le aree eccedenti nella libera disponibilità del costruttore-venditore (o di chi le abbia successivamente acquistate) ovvero assoggettate alle pretese reali dei residui condomini, nei limiti della capienza, salvo, in difetto, il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del costruttore-venditore inadempiente.

Cass. civ., 14 gennaio 2022 n. 1139

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 1137, comma 2, del Cc, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 14 gennaio 2022 n. 1059

Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro. Diversamente, tali delibere sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'articolo 1135, nn. 2 e 3, del codice civile, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'articolo 1123 del codice civile consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio; di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge e quelli convenzionalmente stabiliti.

Cass. civ., 12 gennaio 2022 n. 791

La clausola con la quale gli acquirenti di un'unità immobiliare di un fabbricato assumono l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio - (del quale le tabelle costituiscono allegato: articolo 68, comma 1, delle disposizioni attuative del c.c.) - che contestualmente incaricano il costruttore di predisporre non può valere quale approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto a un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte *per relationem* di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società costruttrice in forza del mandato a essa conferita non è opponibile agli acquirenti.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cass. civ., 20 aprile 2022 n. 12606

Nella fattispecie in oggetto, nel caso in cui a seguito della vendita di un'autovettura usata si riscontri un'alterazione del contachilometri all'esito di un apposito accertamento tecnico effettuato da esperti e con macchinari altamente tecnologici, non si esclude l'operatività della garanzia ex art. 1491 c.c.. Tale eventualità si può verificare solo quando l'acquirente sia posto nella condizione (e, quindi, abbia l'immediata possibilità, in virtù di una mera ricognizione superficiale del bene compravenduto, o per esserne reso edotto dalla parte venditrice) di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti.

Cass. civ., 8 marzo 2022 n. 7521

La nullità comminata dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47/1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale. Con tale espressione di deve intendere un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Cass. civ., 8 marzo 2022 n. 7520

Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (e, in generale, da inadempimento di un'obbligazione, indipendentemente dalla fonte contrattuale di quest'ultima) non può che essere parametrato all'utilità che il creditore avrebbe conseguito nell'ipotesi in cui il contratto fosse stato correttamente adempiuto.

Cass. civ., 1 marzo 2022 n. 6732

La espromissione consiste in un contratto tra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato e terzo assunto, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che abbiano determinato l'intervento dell'espromittente. Tale operazione assuntiva può essere effetto di precedenti accordi tra il debitore e l'espromittente: è sufficiente però che - al momento del contratto con il creditore - l'assunzione risulti formalmente svincolata dai rapporti tra espromittente e debitore originario, e quindi che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato. L'effetto tipico che ne consegue è l'aggiunta di un nuovo debitore che - fatte salve la dichiarazione liberatoria del creditore e la conseguente successione dell'espromittente nel lato passivo del rapporto - risponde in solido con l'originario obbligato. Il debito resta - in ogni caso - immutato e pertanto il terzo assunto può avvalersi di tutte le eccezioni fondate sul contratto tra espromesso ed espromissario e su quello di espromissione.

Cass. civ., 25 febbraio 2022 n. 6598

Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, al momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche. È sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20
0119408277 (tel/fax) / 3208230800
BRCNDR76E03L219G – 09270990014
studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 24 febbraio 2022 n. 6142

L'esigenza della determinazione (o della determinabilità) dell'oggetto del contratto in forma scritta, la cui mancanza è sanzionata con la nullità del contratto stesso dall'articolo 1418 del codice civile, in relazione agli articoli 1346 e 1325, n. 3, c.c., è soddisfatta, con particolare riferimento alla prestazione di pagamento del prezzo, proprio dalla dichiarazione d'aver già ricevuto detta prestazione resa dal venditore nella scrittura, giacché tale riconoscimento necessariamente implica che anche l'oggetto dell'obbligazione assunta dall'acquirente fosse stato consensualmente determinato

Cass. civ., 22 febbraio 2022 n. 5766

Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'articolo 1956 del codice civile, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.

Cass. civ., 22 febbraio 2022 n. 5754

Si considera lecita, in quanto coerente con la previsione contenuta dell'articolo 1526 c.c., comma 2, la clausola penale inserita nel contratto di leasing traslativo che prevede l'acquisizione dei canoni riscossi (così come anche di quelli insoluti e/o non ancora maturati al momento della risoluzione), con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.

Cass. civ., 14 febbraio 2022 n. 4713

In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima *causa petendi* della domanda di risoluzione.

Cass. civ., 11 febbraio 2022 n. 4566

È nulla, in forza dell'articolo 1932 c.c., la clausola del contratto assicurativo che stabilisce, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo (determinando una sospensione della garanzia non prevista dalla legge), perché essa espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo in mancanza di prestazione dell'assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all'articolo 1901 c.c., secondo il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il solo periodo a cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente.

Cass. civ., 11 febbraio 2022 n. 4552

La risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce un caso di rittrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere. La efficacia della risoluzione per mutuo dissenso, come avviene normalmente per ogni contratto, decorre *ex nunc*. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica la risoluzione per mutuo dissenso non pregiudica le prestazioni già eseguite.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 11 febbraio 2022 n. 4524

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, o la fornitura di beni a carattere periodico ai sensi - rispettivamente- degli articoli 1474 e 1561 del codice civile, la mancata determinazione espressa del prezzo non ne importa la nullità, giacché si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume, salvo patto contrario, dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni.

Cass. civ., 10 febbraio 2022 n. 4395

In assenza di una formale procura conferita da parte attrice al marito, l'ordine di disinvestimento da quest'ultimo inviato via fax alla banca deve considerarsi inefficace. Infatti, il soggetto non era legittimato in quanto non titolare del contratto, né poteva considerarsi sanante la conferma telefonica della moglie, in quanto priva della forma necessaria. Anche i precedenti colloqui orali svoltisi tra i coniugi e il funzionario di banca presso la filiale della Banca appaiono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della legittimità dell'ordine di disinvestimento, proveniente dal solo marito non titolare del contratto.

Cass. civ., 10 febbraio 2022 n. 4357

La volontà di rinunciare all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio.

Cass. civ., 7 febbraio 2022 n. 3695

La denuncia dei vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del Codice del consumo, può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati. Si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene siano sussistenti già a tale data, sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sul venditore l'onere di provare la conformità del bene consegnato al contratto di vendita. La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche in un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Cass. civ., 2 febbraio 2022 n. 3150

L'intermediario di viaggi (o "agenzia di viaggi") risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore come ad es., scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario, invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, sempreché che il viaggiatore non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto oppure la mancata corrispondenza alle prestazioni promosse e pubblicizzate, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata.

Cass. civ., 31 gennaio 2022 n. 2855

Il piano di rientro che viene concordato tra la banca ed il cliente, considerando la natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non viene esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta *ad substantiam* secondo quanto disposto dall'art. 117 T.U.B.

Cass. civ., 25 gennaio 2022 n. 2223

L'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale - che, a norma dell'articolo 1181 del codice civile, egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 20 gennaio 2022 n. 1825

In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento; in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli articoli 1374 e 1375 del codice civile, anche nell'articolo 119 del Testo unico sulle leggi bancarie, il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente e accorda a questi il diritto di ottenere - a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto.

Cass. civ., 19 gennaio 2022 n. 1552

In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile, solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), come nella specie, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine.

Cass. civ., 17 gennaio 2022 n. 1166

La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi unilateralmente predisposte non solo le condizioni contrattuali assunte a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti, ma anche quelle clausole contrattuali predisposte da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale e a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. La predisposizione da parte di uno dei contraenti di condizioni generali di contratto è fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l'inefficacia di una clausola ritenuta vessatoria, in mancanza di specifica approvazione per iscritto, sicché il ricorrente ha l'onere di provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice per far valere, in mancanza dei presupposti, l'inefficacia di quella clausola.

Cass. civ., 14 gennaio 2022 n. 1143

In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Di conseguenza, non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Cass. civ., 5 gennaio 2022 n. 254

Nell'ipotesi di preliminare di compravendita, infatti, ove più soggetti si siano obbligati, con un'unica promessa, ad acquistare *pro indiviso* un immobile, l'adesione di uno dei promittenti compratori all'unilaterale recesso del promittente venditore non impedisce agli altri di chiedere l'emissione della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso ex articolo 2932 del codice civile, rendendosi acquirenti dell'intero immobile.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 4 gennaio 2022 n. 127

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI

Cass. civ., 14 marzo 2022 n. 8119

In tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c. d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconfidente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).

Cass. civ., 23 febbraio 2022 n. 5956

L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 del codice civile, solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto.

Cass. civ., 9 febbraio 2022 n. 4046

L'appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell'opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto, da ritenersi perciò corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all'appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore.

AVV. ANDREA BERCHIELLI
10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20
0119408277 (tel/fax) / 3208230800
BRCNDR76E03L219G – 09270990014
studiolegale@berchielli.net

DIRITTO D'AUTORE E BREVETTI

Cass. civ., 10 febbraio 2022 n. 4340

La riproduzione di quanto ha formato o poteva formare oggetto di brevetto per modello di utilità od ornamentale non può, di per sé, integrare normalmente gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile, essendo necessario, per la sussistenza di questa, che la presentazione della merce - in base ad un esame comparativo di prodotti similari in relazione al grado di diligenza e di capacità del consumatore medio, cui la merce stessa è destinata - risulti attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente. L'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. Qualora la concorrenza sleale venga, peraltro, denunciata come consistente soltanto nella violazione dei diritti derivanti dal brevetto, la declaratoria di nullità di quest'ultimo esclude ogni ipotesi di illecito concorrenziale.

Cass. civ., 10 febbraio 2022 n. 4339

La attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Cass. civ., 25 marzo 2022 n. 9800

Quando la comunicazione ex art. 4, co. 9, L. n. 223 del 1991, carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, si sia risolta nell'accertata illegittima applicazione di questi criteri, vi è annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Cass. civ., 21 marzo 2022 n. 9158

La dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia sull'illegittimità del licenziamento intimato a seguito di detto accertamento, pervenire a conclusioni diverse sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito; rientra, pertanto, nel "rischio d'impresa" la scelta del datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente, invece di agire, secondo le normali regole contrattuali, con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, non potendo ridondare in danno del lavoratore l'errato accertamento da parte dell'organo amministrativo.

Cass. civ., 11 marzo 2022 n. 8039

Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato. Solo la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria.

Cass. civ., 7 marzo 2022 n. 7392

In ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell'articolo 2103 del codice civile, l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, ma dovrà pur sempre essere valutato in relazione alle circostanze concrete, onde verificare se risulti contrario a buona fede.

Cass. civ., 3 marzo 2022 n. 7058

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Cass. civ., 1 marzo 2022 n. 6744

L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni percepite dal lavoratore prima della illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato.

Cass. civ., 7 febbraio 2022 n. 3762

In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione dell'azienda.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 1 febbraio 2022 n. 3076

L'indennità di malattia è dovuta dall'Inps e viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di *adiectus solutionis causa*, tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'Inps, e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità; solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto *solvens* e non *adiectus solutionis causa*.

Cass. civ., 27 gennaio 2022 n. 2414

In ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'articolo 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore, sia determinante, cioè tale da costituire l'unica effettiva ragione di recesso ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini dell'applicazione della tutela prevista dallo statuto dei lavoratori novellato, articolo 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento; la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo.

Cass. civ., 18 gennaio 2022 n. 1386

In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento.

Cass. civ., 18 gennaio 2022 n. 1379

La conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale è esclusa in quanto, dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo che si distingue dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo specificatamente caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa, al numero dei licenziamenti, all'arco temporale entro cui gli stessi sono effettuati, ed essendo inderogabilmente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento dell'azienda.

Cass. civ., 18 gennaio 2022 n. 1341

In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'articolo 152 disp. att. C.p.c., nel testo modificato dall'articolo 42, comma 11, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.

Cass. civ., 17 gennaio 2022 n. 1269

L'elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; l'obbligo di prevenzione di cui all'articolo 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, comma 2, della Carta Costituzionale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

SOCIETA' E DIRITTO COMMERCIALE

Cass. civ., 10 febbraio 2022 n. 4347

L'art. 2448, primo comma n.4), c.c. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del D Lgs 17 gennaio 2003 n.6) che prevede lo scioglimento della società di capitali "per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art.2447", si interpreta nel senso che tale evento si verifica solo quando la perdita di esercizio, di consistenza superiore al terzo del capitale, determina la riduzione di questo al di sotto del minimo stabilito per legge. Non si verifica invece quando la perdita di capitale, per determinando la riduzione di questo al di sotto del minimo stabilito per legge, sia pari od inferiore al terzo del capitale medesimo.

Cass. civ., 13 gennaio 2022 n. 1200

L'articolo 2289 c.c., c. 4, dispone che il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Tale termine deve intendersi a beneficio del debitore: il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non possa pretendere il pagamento prima di allora. Infatti per la prestazione in questione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento, ai sensi del citato art. 2289 c.c., e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto di società.

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

Cass. civ., 4 aprile 2022 n. 1070

In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal DL n. 179 del 2012, art. 17, convertito in L. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.

Cass. civ., 24 febbraio 2022 n. 6279

Nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dall'articolo 99 della legge fallimentare sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, senza che possa trovare applicazione il principio dell'ammissibilità, nel giudizio di primo grado, entro il primo termine di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., della *mutatio* di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, *petitum* e *causa petendi*, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Cass. civ., 23 febbraio 2022 n. 6054

In tema di concordato preventivo con riserva, il deposito dei bilanci richiesto dall'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare corre in parallelo alla previsione contenuta nell'articolo 14 stessa legge, in forza del quale l'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre esercizi precedenti, essendo parimenti finalizzata all'adempimento, da parte del debitore, dell'onere di provare la sussistenza delle soglie dimensionali necessarie ai fini dell'accesso alla procedura richiesta. Deriva da quanto precede, pertanto, che come ai sensi dell'articolo 14 dell'imprenditore può avvalersi non solo dei bilanci, ma di qualunque altra documentazione che possa nel concreto risultare utile, così ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare è equipollente all'ultimo bilancio non depositato la produzione di una situazione patrimoniale aggiornata

Cass. civ., 16 febbraio 2022 n. 5049

La revoca, ex art.67 L. Fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratorio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli articoli 111, 111 bis, 111 ter e 111 quater legge fallimentare.

Cass. civ., 11 febbraio 2022 n. 4554

Mentre il termine fissato per la notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, della legge Fallimentare, ha carattere ordinatorio, non avendo il giudizio natura impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica e in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può essere assegnato al ricorrente un termine per la rinnovazione, quest'ultimo termine (la cui fissazione è riconducibile all'articolo 291 del codice di procedura civile, ritenuto applicabile, in assenza di una disciplina specifica, anche ai procedimenti contenziosi che si svolgono con rito camerale, come quello prefallimentare) ha carattere perentorio, sicché la sua inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, l'eventuale costituzione del resistente, dal momento che il principio, sancito dall'articolo 156 del codice di procedura civile, che esclude la rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 13 gennaio 2022 n. 926

In tema di revocatoria fallimentare, in caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza. Allo stesso riguardo, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in dare le anticipazioni erogate al correntista e in avere l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti

commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo.

Cass. civ., 11 gennaio 2022 n. 621

Ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione, nel caso di pagamento effettuato in favore di un terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento del creditore, non si può non tenere conto della natura relativa dell'inefficacia prevista dall'articolo 44 della legge Fallimentare, la quale, pur comportando la nullità degli atti compiuti dal fallito, non opera *erga omnes*, ma può essere fatta valere soltanto dal curatore, in quanto volta a preservare l'integrità dell'attivo, a salvaguardia della *par condicio creditorum*. In assenza dell'iniziativa del curatore, nessun altro soggetto è legittimato a proporre la relativa azione, neppure colui che ha effettuato il pagamento, sicché lo stesso è destinato a rimanere fermo tra le parti, e non può quindi dar luogo all'esercizio dell'azione di ripetizione da parte del *solvens*.

Cass. civ., 11 gennaio 2022 n. 608

L'interpretazione dell'articolo 67, comma 3, lettera a), della legge Fallimentare è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti e accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti; l'onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, in capo all'*accipiens*.

Cass. civ., 5 gennaio 2022 n. 198

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, L.Fall., ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

PROCEDURE ESECUTIVE

Cass. civ., 7 marzo 2022 n. 7342

Gli errori o le improprietà di identificazione del bene negli atti di provenienza non possono giammai essere opponibili, di per sé soli considerati, ai terzi di buona fede che abbiano diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore risulta da questi al momento del pignoramento. D'altra parte, in tale contesto, l'indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso non vizia né l'uno né l'altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all'atto dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a beni ontologicamente differenti.

Cass. civ., 17 gennaio 2022 n. 1171

Una sentenza esecutiva, pronunciata nei confronti di un coobbligato solidale non può essere messa in esecuzione nei confronti degli altri condebitori. Diversamente, qualora una sentenza sia stata pronunciata nei confronti di un soggetto in proprio e nella qualità di rappresentante di terzi è senz'altro eseguibile anche nei confronti dei rappresentati.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Cass. civ., 28 aprile 2022 n. 13620

In tema di domanda di indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui, come quello in esame, non siano applicabili le modifiche introdotte con D.lgs. n. 5 del 2006 e dal D.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 89 del 2001 (il quale ha riguardo al "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", e dunque fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento) decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (e cioè dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione proponibili avverso esso), da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 327 c.p.c. tanto per il fallito quanto per gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali

Cass. civ., 26 aprile 2022 n. 13029

Nel procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, pur essendo necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, è consentita la sostituzione della stessa da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che già l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione può inoltre ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunicano la propria indisponibilità di procedere oltre

Cass. civ., 11 aprile 2022 n. 11598

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-*bis* conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Cass. civ., 6 aprile 2022 n. 11213

In tema di competenza per valore, il valore della causa, che va determinato in base al *disputatum*, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "...o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia..." o espressioni equivalenti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.

Cass. civ., 4 aprile 2022 n. 10767

La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione; resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi: valutazione complessiva, dei cui risultati il giudice del merito è chiamato a dar conto, sia pur sinteticamente, in motivazione.

Cass. civ., 4 aprile 2022 n. 10763

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 21 marzo 2022 n. 9013

In ogni caso in cui abbia luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l'effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugnata l'attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante; la relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall'impugnazione dell'attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l'articolo 331 c.p.c.. Tale relazione di inscindibilità, manifestandosi quale estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, prescinde ed è, del tutto indipendente, dal contegno processuale delle parti sia nel caso in cui l'attore non abbia spiegato alcuna domanda nei confronti del chiamato in garanzia sia nel caso in cui lo stesso garante chiamato in causa, contumace in prime cure, non abbia contestato la fondatezza della domanda principale processuale – come nella fattispecie – e venga vocato nel giudizio di impugnazione dall'attore soccombente assieme al responsabile

Cass. civ., 18 marzo 2022 n. 8870

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo *ex* articolo 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata. In tal caso, è sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa. Non è invece applicabile nella specie la disposizione contenuta nel secondo comma 654 c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, in quanto tale norma è dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.

Cass. civ., 15 marzo 2022 n. 8108

L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

Cass. civ., 11 marzo 2022 n. 7998

In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall'articolo 36, comma 2 quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008, la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.

Cass. civ., 9 marzo 2022 n. 7606

Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'articolo 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa.

Cass. civ., 8 marzo 2022 n. 7560

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'articolo 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 650 c.p.c. in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 3 marzo 2022 n. 7081

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.

Cass. civ., 3 marzo 2022 n. 7023

In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Cass. civ., 3 marzo 2022 n. 6982

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, ha l'onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Cass. civ., 1 marzo 2022 n. 6714

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Cass. civ., 1 marzo 2022 n. 6700

Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Cass. civ., 28 febbraio 2022 n. 6466

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 cod. proc. civ., esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, non è altresì suscettibile di essere utilizzato in presenza di un errore di giudizio.

Cass. civ., 23 febbraio 2022 n. 5933

La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c., a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 23 febbraio 2022 n. 5890

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Cass. civ., 11 febbraio 2022 n. 4520

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del *disputatum* (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il *disputatum* posto all'esame del giudice di appello.

Cass. civ., 11 febbraio 2022 n. 4474

In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. In definitiva, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente né contraddittorio, non è censurabile in cassazione.

Cass. civ., 10 febbraio 2022 n. 4279

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne consegue che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

Cass. civ., 9 febbraio 2022 n. 4220

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348 *bis* c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una *ratio decidendi* autonoma e diversa né sostanziale né processuale.

Cass. civ., 7 febbraio 2022 n. 3803

In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'articolo 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cosiddetta propria.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 3 febbraio 2022 n. 3340

Qualora l'estinzione di una società conseguente a cancellazione dal registro delle imprese intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Cass. civ., 1 febbraio 2022 n. 3086

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio. In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

Cass. civ., 29 gennaio 2022 n. 1990

Le contestazioni ed i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità ed alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

Cass. civ., 21 gennaio 2022 n. 1847

Nel giudizio d'appello, la violazione del termine a comparire determina la nullità dell'atto di gravame, rilevabile d'ufficio dallo stesso giudice di seconde cure, con assegnazione del termine all'appellante per rinnovare la citazione, non integrando la descritta evenienza un'ipotesi di improcedibilità del gravame.

Cass. civ., 20 gennaio 2022 n. 1715

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta ex articolo 645 c.p.c.

Cass. civ., 19 gennaio 2022 n. 1575

Le spese per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte ex articolo 148 del Codice delle assicurazioni private hanno natura di danno emergente, natura, quindi, intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che la loro liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 19 gennaio 2022 n. 1565

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'articolo 1 della citata legge n. 890 del 1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

Cass. civ., 19 gennaio 2022 n. 1548

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto *absque pactis*, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento *contra pacta* e, quindi, di inadempimento del mandato *ad scribendum* in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore.

Cass. civ., 17 gennaio 2022 n. 1157

La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'articolo 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile.

Cass. civ., 14 gennaio 2022 n. 1072

Il principio, sancito dall'articolo 115, comma 1, del codice di procedura civile, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta *ad substantiam*, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta *ad probationem*, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale.

Cass. civ., 13 gennaio 2022 n. 927

La sospensione del decorso dei termini processuali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani *ex* articolo 447-bis del codice di procedura civile, atteso che la deroga stabilita dall'articolo 3 della stessa legge n. 742 del 1969 per le controversie previste dall'articolo 409 del codice di procedura civile concerne le controversie individuali di lavoro, individuate in base alla natura della causa, e non invece quelle che sono comunque disciplinate dal rito del lavoro. Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447 bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 c.p.c.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 12 gennaio 2022 n. 861

La differenza fra l'omessa pronuncia ai sensi dell'articolo 112 del Cpc e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'articolo 360 del Cpc consiste nel fatto che, nel primo caso, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l'omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione.

Cass. civ., 12 gennaio 2022 n. 822

L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione deve essere appellata dalla parte contumace nel termine "breve" di cui all'articolo 702-*quater* del codice di procedura civile, decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo. Il termine breve per la proposizione dell'appello *ex* articolo 702-*quater* del codice di procedura civile decorre, dunque, quando il soccombente sia rimasto contumace in primo grado, solo nel caso in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, sicché il disposto secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione, a essa reputandosi equipollente la lettura in udienza dell'ordinanza inserita a verbale, opera unicamente nei confronti della parte costituita.

Cass. civ., 12 gennaio 2022 n. 723

La proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia decaduto da essa o sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione, come nel caso in cui la pretesa basata su un contratto sia stata respinta per nullità del negozio stesso dovuta a difetto di forma o ad altra causa relativa alla carenza originaria dell'azione per difetto del titolo posto a suo fondamento.

Cass. civ., 11 gennaio 2022 n. 582

Nel tema di incompetenza per territorio derogabile, una volta intervenuta, prima della pronuncia, l'espressa rinuncia da parte del convenuto all'eccezione inizialmente proposta, il giudice adito non ha più il potere-dovere di declinare la propria competenza e individuare il giudice territorialmente competente.

Cass. civ., 10 gennaio 2022 n. 361

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, *ex* art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Cass. pen., 1 aprile 2022 n. 13936

A fronte della prevista imponibilità dei proventi da attività illecita (cfr. articolo 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993) e in ossequio al principio di proporzionalità delle misure cautelari, sancito anche in riferimento alle misure cautelari reali, dall'articolo 275 c.p.p. e, a livello sovranazionale dal diritto dell'Unione (cfr. articolo 5, par. 3 e 4 Tue, articolo 49, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali), nonché, in materia di responsabilità degli enti, dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 231 del 2001, deve ritenersi, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che il giudice possa autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca (articoli 19 e 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001) per consentire all'ente di pagare le imposte dovute sulle medesime quale profitto di attività illecite, quando l'entità del vincolo reale disposto, pur legittimamente determinato in misura corrispondente al prezzo o al profitto del reato presupposto, rischi di determinare, anche in ragione dell'incidenza dell'obbligo tributario, già prima della definizione del processo, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente, risolvendosi in una sostanziale inibizione per l'operatività economica dell'ente stesso, sino a determinarne la paralisi o la cessazione definitiva.

Cass. pen., 5 aprile 2022 n. 12839

La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'articolo 513 del Cp soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica, dovendosi invece escludere il reato nel caso di atti di concorrenza sleale che, lungi dall'incidere sulla funzionalità dell'impresa "rivale", si riverberano sull'efficacia economia dell'attività di quest'ultima. Una tale condotta, piuttosto, potrebbe integrare il diverso reato di cui all'articolo 513-bis del Cp, ma solo se ed in quanto fosse accompagnata da violenza o minacce.

Cass. pen., 1 aprile 2022 n. 12186

In tema di diffamazione, l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della «comunicazione con più persone» anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza, salva l'esplicita indicazione di riservatezza.

Cass. pen., 17 marzo 2022 n. 9213

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 5-*quinqies* del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, deve ritenersi che la qualifica soggettiva di responsabile d'imposta vada riconosciuta al gestore della struttura ricettiva anche per i fatti relativo all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno verificatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020 n. 77, che ha modificato la disciplina del versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura alberghiera e ricettiva, escludendo che il mancato versamento possa configurare il reato di peculato. In forza di tale disposizione, definita dal legislatore di "interpretazione autentica", ma in realtà innovativa, discende, sul piano penale, la conseguenza che il mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, anche per i fatti antecedenti al 19 maggio 2020, non è più sussumibile nel reato di peculato, postulando tale fattispecie incriminatrice come presupposto necessario della condotta del soggetto attivo la veste giuridica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio

Cass. pen., 16 marzo 2022 n. 8973

Il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Al riguardo, per l'integrazione del reato nella sua forma abituale sono sufficienti due condotte, reiterate anche in un minimo lasso temporale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 9 marzo 2022 n. 8198

Nel reato previsto dall'articolo 612-bis c.p., che è reato abituale, e non permanente, e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale, cosicché, nell'ipotesi di "contestazione aperta", è possibile estendere il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado.

Cass. pen., 25 febbraio 2022 n. 6918

Il reato di cui all'articolo 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente.

Cass. pen., 21 febbraio 2022 n. 5855

In tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

Cass. pen., 7 febbraio 2022 n. 3724

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

Cass. pen., 31 gennaio 2022 n. 3331

Ai fini della configurabilità del reato di messa in commercio o di detenzione ai fini di commercio di opere alterate o contraffatte, previsto dall'art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, non è necessario che l'opera sia qualificata come "autentica", essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.

Cass. pen., 25 gennaio 2022 n. 2843

La mancata autentica della sottoscrizione in calce alla querela non può essere sanata dal successivo deposito di una integrazione presentata personalmente dal querelante ed in mancanza di autenticazione in calce all'atto originario l'istanza punitiva deve ritenersi inesistente e conseguentemente improcedibile l'azione penale.

Cass. pen., 19 gennaio 2022 n. 2149

Il costruttore risponde, in quanto titolare di una posizione di garanzia, per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili ai difetti strutturali dei macchinari messi in commercio. Ciò vale anche per i costruttori di dispositivi medici, il cui obbligo cautelare trova fondamento nel decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, che ha recepito la direttiva Cee 93/42, laddove si specifica, tra l'altro, che tali dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti.

Cass. pen., 10 gennaio 2022 n. 159

In tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare non può tradursi in una decisione anticipata della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale; non è necessario quindi valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la loro gravità, ma è sufficiente che sussista il *fumus commissi delicti*, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 5 gennaio 2022 n. 118

Le operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento rilevanti per la configurabilità del reato di cui all'articolo 217, comma 1, numero 3, della legge Fallimentare, consistono nelle operazioni economiche alle quali possono ricorrere gli imprenditori o amministratori nella speranza di ritardare o evitare il fallimento, che sono caratterizzate da un alto grado di rischio ma risultano prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico; operazioni che, con riguardo alla complessiva situazione dell'impresa, ormai votata al dissesto, hanno il solo scopo di ritardare il fallimento, essendo l'imprenditore/amministratore consapevole dello stato di crisi. Per la configurabilità del reato sotto il profilo soggettivo, in ogni caso, la finalizzazione che connota la fattispecie, impone la presenza e il riscontro in sede di accertamento giudiziale del carattere doloso delle condotte.

Cass. pen., 4 gennaio 2022 n. 18

Risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità.

Cass. pen., 3 gennaio 2022 n. 1

In tema di colpa professionale, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario - compreso il personale paramedico - è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune e unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, 21 febbraio 2022 n. 1213

Deve distinguersi tra le ipotesi in cui la realizzazione di un soppalco, per le sue limitate caratteristiche di estensione e per le modeste dimensioni, anche avuto riguardo alla sua altezza, non determini la creazione di un ambiente idoneo ad incrementare la superficie utile o il carico urbanistico, dalle ipotesi in cui, in base alle concrete caratteristiche dell'opera, la realizzazione di soppalchi, per le dimensioni non modeste, determini una modifica della superficie utile ampliando in maniera significativa la superficie calpestabile. Un soppalco può realizzarsi in regime di edilizia libera quando, oltre a non determinare un incremento della superficie dell'immobile, sia anche privo di luci o vedute e non presenti una altezza tale da comportare l'impossibile sua fruibilità dalle persone. A tutt'altra conclusione si perviene quando trattasi di locale fruibile, con aumento di superficie dell'immobile in cui è collocato e con conseguente ulteriore carico urbanistico: in tal caso occorre il previo titolo edilizio.

Consiglio di Stato, 9 febbraio 2022 n. 939

Il sindacato del G.A. reso sulla valutazione di anomalia di un'offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto pubblico (art. 97 d.lgs. 50/2016) non può sostituirsi a quello della P.A.. Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto. Il Giudice può esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata, poiché, in sintesi, violare la norma tecnica significa violare la norma giuridica. Il controllo del Giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte, ma egli non può agire al posto dell'amministrazione.

Consiglio di Stato, 8 febbraio 2022 n. 883

Non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva (art. 30 D.P.R. n. 380/2001) tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso. La lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e indipendentemente dall'animus dei proprietari interessati i quali, se del caso, possono far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa. A differenza dell'abuso edilizio essa presuppone un insieme di opere, o di atti giuridici, che comportano una trasformazione urbanistica, o edilizia, dei terreni a scopo edificatorio intesa come conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano.

Consiglio di Stato, 1 febbraio 2022 n. 688

È ammissibile, da parte della stazione appaltante, un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara pubblica, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purchè si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti. Le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente. Operano il principio di buona fede, nonché il criterio conservativo, sicché eventuali errori materiali non possono ritorcersi, ben al di là delle effettive intenzioni negoziali palesate dal concorrente, contro l'impresa che ha predisposto l'offerta con effetti di esclusione dalla gara.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Consiglio di Stato, 1 febbraio 2022 n. 678

L'adozione di un successivo provvedimento confermativo o di convalida non incide sull'insorgenza dell'onere di impugnazione del piano regolatore a partire dal momento in cui detto atto ha manifestato la sua concreta idoneità a ledere la sfera giuridica del ricorrente. Il principio di certezza dei rapporti giuridici, a tutela del quale è posta la previsione del termine decadenziale per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, da un lato, esclude la pertinenza del riferimento all'istituto della disapplicazione, operante solo per gli atti formalmente e sostanzialmente normativi e, dall'altro, impedisce di annettere all'adozione di ogni atto attuativo del piano l'effetto di sancire la riapertura del termine di impugnazione delle specifiche disposizioni pianificatorie che si siano consolidate per effetto della mancata tempestiva impugnazione nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell'originaria produzione dell'effetto lesivo

Consiglio di Stato, 28 gennaio 2022 n. 603

In tema di pianificazione del territorio deve riconoscersi mera valenza endo-procedimentale alla iniziale individuazione di una determinata destinazione di una certa zona nel piano urbanistico; con ciò ritenendosi il privato (interessato) privo di ogni affidamento legittimo al mantenimento di tale scelta. La pianificazione del territorio è intesa, oggi, non come un'attività che coincide *sic et simpliciter* con le sole destinazioni delle zone del territorio comunale (quanto a potenzialità edificatorie delle stesse e limiti che incontrano tali potenzialità) dovendo essere correttamente riportata ad un concetto di urbanistica che realizza finalità anche economico-sociali della comunità locale, non in contrasto ma in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato, nel quadro del rispetto e dell'attuazione di valori costituzionalmente tutelati.

Consiglio di Stato, 25 gennaio 2022 n. 502

L'accertamento della lottizzazione abusiva (art. 30 D.P.R. n. 380/2001) costituisce un procedimento autonomo e distinto dall'eventuale rilascio anche postumo del titolo edilizio; pertanto nessun rilievo sanante può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia ex post, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria. Su queste basi, non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso.

Consiglio di Stato, 21 gennaio 2022 n. 383

In materia di gare pubbliche, l'immediata impugnazione delle clausole del bando è possibile nel caso in cui le condizioni e/o le regole evidenziali risultino tali da precludere a priori una utile partecipazione alla gara, sortendo con ciò un effetto di immediata esclusione (D.Lgs. n. 104/2010). Devono considerarsi immediatamente escludenti le clausole della *lex specialis* che: a) impongano, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente inintelleggibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto all'oggetto della gara; b) scandiscano regole idonee a rendere la partecipazione degli operatori economici incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) prefigurino disposizioni abnormi o irragionevoli, che rendano impraticabile il ragionevole calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della formalizzazione dell'offerta, ovvero comprimano irragionevolmente i tempi per la relativa elaborazione e presentazione; d) fissino condizioni negoziali che rendano a priori il prospettico rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) siano impositive di obblighi *contra jus*; f) presentino gravi carenze nell'indicazione dei dati essenziali per la formulazione dell'offerta.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Consiglio di Stato, 17 gennaio 2022 n. 286

L'art. 36 Dpr. n. 380/2001 prevede, per l'operatività della sanatoria edilizia, due presupposti: il primo è che venga in rilievo un vizio formale e non anche sostanziale (la norma consente la sanatoria degli abusi cosiddetti formali e cioè degli interventi che risultino sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica, ma realizzati senza il previo ottenimento del prescritto titolo edilizio); il secondo presupposto è che si rispetti la regola della doppia conformità: è necessario che le opere realizzate siano consentite alla stregua non solo della disciplina urbanistica vigente al momento della domanda di sanatoria, ma anche di quella in vigore all'epoca di esecuzione degli abusi. L'ar. 36 regola la sanatoria avuto riguardo all'intervento abusivo e non alla singola opera abusiva sicché, risultando un intervento il risultato edilizio di una singola opera o di plurime opere funzionalmente connesse, la sanatoria dell'intervento non può non avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia.

Consiglio di Stato, 11 gennaio 2022 n. 18

Il condono edilizio è istituito cui non è sottesa la finalità di legittimare attività edilizia nuova e ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria. È solo in via eccezionale che l'art. 35. XIII, L. n. 47/1985 prevede la possibilità di completare le opere abusive in pendenza del procedimento di condono, richiedendo a tal fine l'instaurazione di uno specifico iter procedimentale. L'interessato deve notificare il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi. Tale previsione contempla il rispetto di determinate formalità per evitare abusi. La possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono deve esplicitarsi nel rispetto delle condizioni di legge, ossia, segnatamente, dell'art. 35 cit. ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica, pena, altrimenti, l'assoggettamento alla medesima sanzione prevista per il manufatto abusivo di riferimento.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO TRIBUTARIO

Cass. civ., 16 febbraio 2022 n. 5020

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del *de cuius*. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Per la tempestività della notifica agli eredi di un debito fiscale facente capo al *de cuius* non si considera il momento dell'iscrizione a ruolo ma se e quando è stata inviata ai parenti la cartella di pagamento.